



DELIBERAZIONE
n. 114 del 23 novembre 2020

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 400/17 xxxx /Telecom Italia S.p.A. / Vodafone Italia S.p.A.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>VicePresidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l'"*Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA Delibera Agcom n. 274/07/CONS "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA Delibera Agcom n. 41/09/CIR "*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*";

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "*Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*";

VISTA la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche*" e successive modifiche;

VISTA la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”,

VISTA l’istanza GU14 n. 400 del giorno 24 luglio 2017 con cui la società xxx chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Telecom Italia) e Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il “Regolamento”);

RILEVATO che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell’istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

Parte istante lamenta il ritardato nella migrazione di servizi voce e ADSL sull’utenza n. 0575 62xxx da Vodafone a Telecom Italia e la totale interruzione degli stessi nel periodo 13-26 settembre 2016. Parte istante, altresì, contesta a Telecom Italia la difformità della fatturazione rispetto a quanto concordato.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, nella documentazione in atti e nella memoria integrativa, l’istante ha dichiarato che:

- in data 14 luglio 2016 aderiva ad un’offerta commerciale dell’operatore Telecom Italia che prevedeva la portabilità dall’operatore Vodafone dell’utenza 057562xxxx e il servizio internet; il passaggio al nuovo gestore non avveniva nei tempi previsti;
- in data 13 settembre 2016 “*il servizio di telefonia fissa e internet veniva interrotto sulla numerazione di cui sopra*”; contattava Vodafone, il quale successivamente ripristinava i servizi;
- il 23 settembre 2016 per il tramite del legale di fiducia, inviava un reclamo a mezzo PEC agli operatori con il quale chiedeva contezza del ritardo della migrazione;
- “*in data 3 aprile [2017], un tecnico Telecom si recava presso lo studio di Architettura (...) per effettuare il rientro in Telecom della linea fino a quel momento gestita (...) da Vodafone. In quell’occasione la adsl non veniva attivata per un non meglio precisato problema tecnico. Successivamente in data 11/04 si recava presso lo studio un altro tecnico per montare un modem, ma non lo allacciava, adducendo che non era in grado di sapere quale fosse il cavo corretto. In quei giorni un cliente comunicava a un collaboratore dello studio che il numero fisso non era funzionante. In tale circostanza, (...) veniva a conoscenza che la linea fissa non riceveva telefonate in entrata*”; il tecnico portava con sé un modem che non allacciava, e l’apparecchio rimaneva inutilizzato;
- “*veniva pertanto inoltrato un ulteriore reclamo a Telecom Italia in data 18/04/2017*”;
- “*in data 12/05/2017 la Telecom inviava un sms in cui informava che la linea fissa era stata ‘correttamente configurata ed ora è gestita da TIM-Telecom Italia’. Tuttavia lo studio di architettura continuava a non ricevere le chiamate in entrata e internet non funzionava*”;

- *“veniva recapitata la fattura n. 6820170408001216 del 13/04/2017 (all. 2) da parte di Telecom, intestata all’architetto (...) - anziché alla società Studio Architecture (...) - per un importo di € 292,80, con descrizione vendita prodotti fonia e dati. L’architetto non aveva mai fatto richiesta di migrazione della linea telefonica e non aveva richiesto alcun prodotto a Telecom”. La fattura si riferiva, fra l’altro, al modem/router mai installato dal tecnico intervenuto in data 11 aprile 2017, apparecchio “che non era stato richiesto ed è rimasto inutilizzato”;*
- *con PEC del 12 giugno 2017 contestava l’erronea intestazione della fattura; l’architetto affermava “di non essere cliente Telecom e poi di non aver mai richiesto i prodotti per i quali era stata emessa la fattura n. 6820170408001216, della quale pertanto si richiedeva lo storno”;*
- *successivamente riceveva la fattura “n. 8100495025 del 07/06/2017, sempre con erronea intestazione” contenente la richiesta di pagamento “di € 89,13 per il periodo 3 aprile — 31 maggio 2017 per linea voce + e 10 aprile 31 maggio 2017 per tutto senza limiti adsl”;* constatava una difformità rispetto al *“contratto sottoscritto in data 14/07/2016, [che] richiedeva invece il pagamento di € 25+3,90 per router, con dicitura aggiunta a penna “per sempre € 25,00”. Pertanto lo studio di architettura (...) avrebbe dovuto ricevere una fattura di € 61,00 (escluse le spese di spedizione per le quali è stato richiesto un pagamento di € 3,90!!!) compreso quindi anche il noleggio del modem”;*
- *il “27 Luglio 2017, l’architetto riceveva l’estratto conto dalla banca di fiducia, nel quale risultava un addebito, datato 27 giugno 2017, da parte di Vodafone, per € 98,82”;* tuttavia, in relazione a tale richiesta di pagamento non aveva ricevuto alcuna fattura. *“L’ultima fattura Vodafone, relativamente a servizi effettivamente prestati prima della migrazione era stata addebitata sul conto dell’architetto (...) in data 3 maggio e riguardava appunto, il periodo 11/02/2017 — 07/04/2017. In data 28/07/2017 (...) inviava pertanto reclamo a Vodafone in merito agli indebiti pagamenti ricevuti”. “In data 23/08/2017 l’architetto riceveva una fattura Vodafone, di importo pari ad € 98,82, per servizi resi nel periodo 03/06/2017- 28/07/2017”;*
- *“[i]n data 08/08/2017 la Vodafone, riscontrava il reclamo di cui al 28/07/2017, comunicando che non risultano nei (...) sistemi richieste di disattivazione del contratto o di migrazione per la numerazione 0575 6xxx”.*
- *“[i]n data 28/08/2017 la Telecom contattava l’architetto per confermare l’errore nell’intestazione della fattura e per procedere alla modifica”;*
- *“[i]n data 31/08/2017 un tecnico Telecom Italia si è recato presso lo studio xxxx ed ha attivato la linea internet”.*

In data 26 aprile 2017 la parte istante esperiva nei confronti degli operatori Telecom Italia e Vodafone Italia, tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l’istante ha chiesto:

- i) *indennizzo “per l’omessa portabilità del numero e internet, per l’interruzione del servizio, per l’omesso riscontro ai reclami, per l’omesso onere informativo agli impedimenti tecnici ostativi all’attivazione del servizio”*
- ii) *“spese di procedura”.*

2. La posizione dell’operatore.

La società Vodafone, in data 18 settembre 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, nella quale *“contesta ogni responsabilità nella*

vicenda, rilevando l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda di controparte". L'operatore ha sostenuto l'"infondatezza della pretesa di controparte ed assenza di responsabilità di Vodafone", evidenziando quanto di seguito dedotto.

"L'istante lamenta la mancata portabilità del numero 05756xxx dal gestore Vodafone al gestore Telecom e l'interruzione del servizio dal 13/09/16 al 26/09/16. In merito alla numerazione 057562xxx, questa risulta importata in Vodafone in data 21/11/2014. Allo stato attuale il numero 05756xxx risulta inattivo sui sistemi Vodafone e rientrato in Telecom in data 15/5/17. Relativamente alla seconda richiesta di migrazione risulta dalla gestione del reclamo che il cliente, su consiglio del commerciale, stava migrando da Vodafone verso Telecom per poi rientrare con scontistica. Dopo l'accettazione della pratica, non avendo preso in carico la numerazione Tim, Vodafone ha proceduto alla sospensione del link per evitare la doppia fatturazione. Da quanto evidenziato sembrerebbe che TIM non abbia espletato la migrazione. Invero, la richiesta di migrazione legata all'espletamento presente su portale Telecom è la MIIGRRPTLC000989280 data inserimento 28-07-2016 ma, nonostante l'annullamento, è stata espletata il 15/5/17, quindi da questa data il numero appartiene a Telecom; il motivo per cui Telecom abbia iniziato a fatturare il 10 aprile anziché il 15/5/17 non è verificabile da Vodafone. Per quel che concerne l'interruzione del servizio, va rilevato quanto segue. In data 13/09/16 il servizio di telefonia fissa e internet dell'utenza di cui sopra veniva interrotto per poi essere riattivato in data 26/09/16. Tale interruzione era stata effettuata per evitare doppia fatturazione al cliente".

La società Telecom Italia, in data 21 settembre 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva nella quale ha dedotto che *"da controlli effettuati dal servizio Wholesale, [è emerso che] Tim ha comunque cercato in ogni modo di attivare la linea alla società istante, tuttavia il ritardo è dipeso dal mancato rilascio nei tempi da parte di Vodafone. Nello specifico, è stato anche aperto un Trouble Ticket "TT JIRA HD0000011927556" al fine di retrocedere e rilanciare la scheda di rientro per il dn 05756xxx, ciò nonostante la linea risulta rientrata il 3/04/2017 e l'adsl 10/04/2017".*

L'operatore Telecom Italia ha, inoltre, rilevato che *"per quanto concerne la diversa denominazione in fattura, (...) la società istante è rientrata [a nome dell'architetto]"* e non dello studio.

La società Telecom Italia ha concluso, infine, che *"[n]ulla di quanto dichiarato in istanza risulta fondato pertanto, alla luce di quanto dedotto e prodotto Tim chiede al Corecom Toscana di voler accertare e dichiarare infondata l'istanza dello Studio in fatto ed in diritto".*

3. La richiesta integrativa istruttoria a Telecom Italia S.p.A. (Wholesale).

L'Ufficio, sulla base degli atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, ha chiesto una integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 18 del Regolamento a Telecom Italia S.p.A. (Wholesale) in relazione all'oggetto della presente controversia. Dalla documentazione è emerso quanto segue:

"In CRM 2.0-ADSL

Ordine di MIGRAZIONE RIENTRO SU BTS in CHIUSO olo VODAFONE ITALIA

data_ricezione_ordine 05/08/2016

data_attesa_consegna 17/08/2016 Rimod 29/08/2016

data_espletamento 15/05/2017."

4. Replica dell'istante

Parte istante, in data 22 settembre 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento, una memoria difensiva, per il tramite del legale di fiducia, con la quale ha preliminarmente contestato quanto sostenuto da Telecom Italia nella propria memoria, ribadendo di aver *"stipulato il contratto di fornitura del servizio telefonico con Telecom in data 14/07/2016. Pertanto, l'utenza telefonica dell'istante avrebbe dovuto essere trasferita dall'operatore Vodafone all'operatore*

Telecom entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto stipulato con l'incaricato Tim. Tim, nella sua qualità di Operatore Recipient, non ha fornito prova di aver posto in essere tutte le attività necessarie al corretto e tempestivo espletamento della procedura di migrazione, né tanto meno di aver incontrato impedimenti ostativi ad un puntuale adempimento". Parte istante ha richiesto "pertanto la condanna di Tim agli indennizzi di cui all'art 6 co 1 e Art 3 co. 1, co.3 e art 12 co. 2 all. A n. 73/I 1/cons".

L'istante ha ribadito, inoltre, che "la numerazione 0575 6xxxx è rientrata come Architetto (...), anziché come Studio (...)", mentre era stato stipulato a nome dello studio.

L'istante ha evidenziato l'inadempienza dell'operatore dal punto di vista contrattuale e che, al momento della redazione della nota di replica, "nonostante i numerosi solleciti effettuati al 191, non è intervenuto lo storno delle fatture emesse con intestazione errata e l'emissione delle fatture corrette". L'utente ha richiesto "pertanto la condanna di Tim ad adempiere al contratto cambiando intestazione alla linea telefonica con intestazione xxxxx (...) - effettiva contraente di Tim e fruitrice dei servizi di telefonia e internet - a stornare le fatture errate, e conseguentemente ad emettere le fatture con corretta intestazione".

Parte istante ha, inoltre, ribadito la propria contestazione circa la "Tariffazione costi non conformi a quanto stabilito nel contratto di fornitura del servizio", evidenziando che "Tim si è resa ulteriormente inadempiente agli obblighi contrattuali assunti, continuando ad applicare una tariffazione dei costi non conforme alle disposizioni concordate, richiedendo il pagamento di € 89,13 ogni 8 settimane, anziché € 25,00+iva al mese. Il modello sottoscritto dallo Studio (...) recava infatti una indicazione di € 25+3,90 (modem). A lato di tale indicazione è stata posta a penna la dicitura € 25,00 per sempre. In virtù dell'art. 1342 c.c. "le clausole aggiunte al modulo o al formulano prevalgono su quelle del modulo e del formulano qualora siano incompatibili con esse, anche se quest'ultime non sono state cancellate (Ad. 1342 c.c.)". Pertanto, l'utente è obbligato al pagamento mensile di € 25+iva, comprensivi anche del canone di € 3,90 per il modem".

Parte istante ha richiesto "pertanto, la condanna allo storno delle fatture errate, e all'emissione di fatture con corretta intestazione —per quanto sopra rilevato- e importo conforme alle disposizioni contrattuali.

L'istante ha contestato, altresì, la fattura n. 6820170408001216 con la quale [l'operatore Telecom Italia] richiedeva il pagamento di un importo di € 292,80 per vendita di prodotti fonia e dati, ovvero il modem lasciato dal tecnico - ma non collegato- in data 11/04/2017".

Al riguardo, l'istante ha ribadito che "[i]l contratto prevede[va] infatti il pagamento di € 25,00 +iva, comprensivo di canone modem". Su tali basi richiede "lo storno della fattura n.6820170408001216 pari ad € 292,80, importo non dovuto, emessa a nome di Architetto xxxx".

Con riferimento "al malfunzionamento del servizio telefonico e alla mancata attivazione del servizio internet (...)" parte istante ha ribadito che il "tecnico Telecom si è recato presso lo Studio xxx per effettuare il rientro in Telecom in data 03/04/2017. In tale occasione la linea internet non veniva attivata per un non meglio precisato problema tecnico. In data 10/04/2017 il tecnico Telecom si recava presso lo studio xxx per allacciare la linea internet, ma non procedeva all'attivazione e lasciava presso lo Studio un modem che non veniva allacciato. Dopo alcuni giorni l'utente si avvedeva del malfunzionamento del servizio telefonico, in particolare la mancata ricezione delle chiamate in entrata. Veniva inviato reclamo in data 18/04/2017, rimasto senza esito. La linea internet veniva allacciata, dopo numerosi solleciti e con l'intervento del tecnico, in data 31/08/2017. La linea telefonica è perfettamente funzionante da fine maggio. Si richiede pertanto la condanna agli indennizzi di cui agli

art. 3 e 12 reg. all. a n. 73/11/cons a far data dal giorno della migrazione all'effettivo ripristino della funzionalità del servizio".

In merito "alla mancata risposta ai reclami (art 11 reg. all. A n. 73/11/cons)", l'istante ha evidenziato che "[q]uando un utente rivolge un reclamo o una segnalazione al gestore, la risposta deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto", richiamando che le "condizioni generali di abbonamento di Tim prevedono, all'art 23 co. 3, che "L'esito del reclamo è comunicato al cliente per iscritto (quindi sia in caso di rigetto che di accoglimento) entro 30 giorni solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto". Parte istante, al riguardo, ha evidenziato che:

- "ha rivolto il primo reclamo relativo alla disattivazione della linea e alla migrazione in data 23/09/2016"
- "il secondo in data 18/04/2017 relativo per la mancata attivazione del servizio adsl e per problemi di ricezione delle chiamate sulla linea telefonica fissa";
- "il terzo per fatturazione di prodotti non richiesti. Alcun riscontro è mai pervenuto dalla Tim".

In merito alla sospensione dei servizi, parte istante ha evidenziato quanto segue:

- "[i]n data 13/09/2017 il servizio telefonico e adsl sulla numerazione 0575 62xxx veniva interrotto. Vani sono stati i solleciti al 191 da parte dello Studio xxx, per vedere ripristinato il servizio, senza esito. Il servizio veniva ripristinato in data 26/09/2016, ancora servito da Vodafone. In caso di accertata responsabilità di Tim, relativa alla sospensione di cui sopra, condannare la stessa al pagamento dell'indennizzo ex ad 4 - internet - ad 5 -linea telefonica- e ad 12 reg. 73/11/cons";
- l'operatore non ha assolto all'"onere informativo (Art 3 co. 2 e 3 e art 12 Co. 2 all. A n. 73/11 cons). In virtù dei doveri di correttezza e trasparenza, che dovrebbero connotare il rapporto contrattuale, l'operatore è tenuto al rispetto degli oneri informativi circa i tempi di realizzazione dell'intervento o gli eventuali impedimenti. L'istante non ha mai ricevuto alcuna comunicazione relativa ad eventuali impedimenti tecnici, amministrativi o giuridici relativi al ritardo nell'attivazione, all'interruzione, al malfunzionamento del servizio telefonico e internet. Richiede pertanto di essere indennizzato ex ad Ad 3 co. 2 e 3 e ad 12 co. 2 ali. A n. 73/11/cons".

Infine parte istante ha evidenziato che continua "a ricevere doppia fatturazione da parte di Tim e Vodafone. In particolare le fatture relative ai periodi: aprile- maggio Tim: fatt. n. 8L00495025 del 07/06/2017 importo €89,13

Nei confronti della società Vodafone parte istante ha evidenziato quanto segue:

"Vodafone: fattura mai ricevuta, di importo pari ad € 98,82, relativa, presumibilmente, al periodo aprile maggio. Vodafone fatt. n. AH13571030 del 03/08/2017 pari ad € 98,82 (risultante anche dalla schermata riportata nella memoria Vodafone del 18/09/2017) (all. 1) Le discordi informazioni fornite da Vodafone e Tim, sia tramite l'invio della doppia fatturazione sia attraverso le comunicazioni conseguenti ai reclami, confermate anche dalle memorie presentate dalle stesse in questa sede - Tim sostiene di essere subentrata il 03/04 e il 10/04, Vodafone sostiene di essere gestore della linea ad agosto 2017 (all.2) mentre nella propria memoria afferma che l'espletamento della procedura di migrazione è intervenuta in data 15/05/2017- hanno ingenerato nell'utente una gran confusione. L'istante infatti non è in grado di stabilire quali pagamenti deve effettuare poiché effettivamente dovuti, quali non dovuti. Il rapporto contrattuale è informato, in ogni sua fase, ai principi di buona fede e correttezza. Nella gestione della vicenda Supra descritta i gestori sono venuti meno al rispetto di questi fondamentali canoni".

Parte istante ha, inoltre, ribadito di aver “*subito prolungati disservizi, quali la sospensione, il malfunzionamento, il ritardo nell’attivazione, la ricezione delle doppie fatturazioni dei gestori coinvolti nei processi di migrazione. Questo ingenera nell’utente, data l’abnormità, la ripetizione dei comportamenti scorretti e i numerosi reclami, il sospetto che tali comportamenti siano stati posti in essere intenzionalmente e forse proprio come conseguenza delle richieste conciliative e di definizione.*”

Ha, infine, richiesto “*che gli vengano liquidati per ogni disservizio o lesione subita gli indennizzi sopra specificati, sulla base del regolamento ali. a del. 73/11/cons., così come previsto dell’art 2 del medesimo regolamento, precisando altresì che l’utenza di cui si discute è un’utenza di tipo affari*”.

5. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis, con riferimento alle richieste dell’istante di cui al punto i) si richiama quanto previsto nelle “Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS Allegato A, che, al Par. III.1.2, prevedono quanto segue: “si deve necessariamente verificare che l’oggetto della richiesta di definizione sia lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, il che non deve significare che le istanze presentate in sede conciliativa e in sede di definizione debbano essere identiche, ma che la questione in discussione sia la medesima (...) Il contenuto delle singole richieste di parte può essere interpretato in maniera più sfumata, in considerazione del fatto che la pronuncia di definizione è in ogni caso a contenuto vincolato, poiché prevede esclusivamente la possibilità di condannare l’operatore al rimborso (o storno) di somme non dovute e alla liquidazione degli indennizzi. Pertanto, in un’ottica di tutela dei contraenti più deboli e nel rispetto delle finalità delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, le istanze inesatte, ogni qualvolta sia possibile, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare”.

In quest’ottica, la presente disamina sarà attinente alle problematiche evidenziate in istanza dall’utente, ovvero sia avrà ad oggetto il ritardato espletamento della procedura di migrazione da Vodafone a Telecom Italia e i disservizi ad essa collegati inerenti al malfunzionamento totale dell’utenza n. 0575 6xxx nel periodo 13-26 settembre 2016, nonché sulla doppia fatturazione emessa dagli operatori.

Viceversa, la disamina non potrà riguardare le doglianze espresse dall’istante nell’ambito del presente procedimento e specificate negli scritti difensivi ovvero le contestazioni inerenti all’intestazione delle fatture e la fatturazione difforme dalle condizioni contrattuali concordate. Deve evidenziarsi, infatti, che tali doglianze, formulate per la prima volta nell’ambito del presente procedimento di definizione, non saranno oggetto della presente disamina, atteso che su tale argomento non risulta esperito il prodromico tentativo di conciliazione.

Con riferimento alla doglianza dell’utente circa la fatturazione emessa con errata intestazione deve *ad abundantiam* rilevarsi che il Regolamento sugli indennizzi non contempla alcuna fattispecie riconducibile a tale titolo.

Nel merito:

La domanda *sub i)* d’indennizzo per il ritardo nell’espletamento della migrazione dei servizi da Vodafone a Telecom Italia, come da proposta contrattuale sottoscritta in data 14 luglio 2016, è meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.

Ai fini di una migliore comprensione delle fattispecie oggetto di contestazione sembra utile premettere una sintetica descrizione del complesso quadro normativo in materia di migrazione della telefonia fissa, evidenziandone gli aspetti di maggior rilievo ai fini che qui interessano. La legge 2 aprile 2007, n. 40

recante “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, ha riconosciuto all’utente finale la facoltà di trasferire il contratto di fornitura del servizio in capo ad un altro operatore. A tal riguardo, si segnala il disposto dell’articolo 1, comma 3, della predetta legge, secondo cui: i “contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”. A valle di tale normativa, l’Agcom ha adottato la Delibera n. 274/07/CONS recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”, la Delibera n. 41/09/CIR recante “Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa” e la Delibera 52/09/CIR recante “Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla Delibera Agcom n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto”.

Alla luce di tale quadro normativo è possibile schematizzare la complessa procedura di migrazione in tre fasi. Nella fase 1, in particolare, l’utente aderisce ad un’offerta commerciale di un operatore commerciale diverso (c.d. operatore *recipient*) da quello presso il quale è l’utenza da migrare (c.d. operatore *donating*). Nella fase 2, l’operatore *recipient* trasmette la richiesta di passaggio all’operatore *donating* e quest’ultimo procede alle verifiche formali e tecniche previste dalla normativa di settore, fornendo l’esito delle stesse (“OK” o “KO”) entro 5 giorni lavorativi, trascorsi inutilmente i quali si applica il silenzio assenso. Nella fase 3, l’operatore *recipient*, ricevuto il riscontro positivo o comunque in applicazione del silenzio assenso, processa la migrazione entro la DAC (data di attesa consegna) precedentemente concordata con il cliente. In tal modo viene avviato il *provisioning* tecnico da parte dell’operatore di rete.

Nel caso di specie, ad un approfondimento istruttorio, a seguito di richiesta a Telecom Italia (*Wholesale*), è emerso, dalle schermate prodotte in copia, che la società Telecom Italia, a fronte della richiesta dell’istante di adesione contrattuale del 14 luglio 2016, ha inserito un ordinativo di migrazione che risulta registrato nei sistemi informativi, in data 5 agosto 2016 ed espletato positivamente in data 15 maggio 2017. La società Vodafone, in qualità di operatore *donating*, ha rappresentato che “la richiesta di migrazione legata all’espletamento presente su portale Telecom è la MIIGRRPTLC000989280 data inserimento 28-07-2016 ma, nonostante l’annullamento, è stata espletata il 15/5/17, quindi da questa data il numero appartiene a Telecom; il motivo per cui Telecom abbia iniziato a fatturare il 10 aprile anziché il 15/5/7 non è verificabile da Vodafone”.

Considerato che l’attività del *provisioning* tecnico è di esclusiva responsabilità dell’operatore *recipient* (Telecom Italia), detta società si è limitata ad asserire che “da controlli effettuati dal servizio *Wholesale*, [è emerso che] Tim ha comunque cercato in ogni modo di attivare la linea alla società istante, tuttavia il ritardo è dipeso dal mancato rilascio nei tempi da parte di Vodafone. Nello specifico, è stato anche aperto un *Trouble Ticket* “TT JIRA HD0000011927556 al fine di retrocedere e rilanciare la scheda di rientro per il dn 05756xxx, ciò nonostante la linea risulta rientrata il 3/04/2017 e l’adsl 10/04/2017”. Tuttavia, la società Telecom Italia, nel corso della presente procedura, non ha fornito alcuna prova dirimente in ordine al soprarichiamato “mancato rilascio” dell’utenza telefonica messo in atto dall’operatore *donating*, né ha dato evidenza delle interlocuzioni menzionate relative al citato *Trouble Ticket*. Da rilevarsi, altresì, che il predetto operatore non ha provato di aver informato l’utente degli impedimenti incontrati nell’espletamento della procedura di migrazione.

Si ritiene, pertanto, in assenza di prova contraria, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, che il ritardo dell'attivazione dei servizi e dei connessi oneri informativi, nelle more del passaggio da fra operatori, sia imputabile all'operatore Telecom Italia; ne consegue che deve essere riconosciuto all'istante un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Per il calcolo dell'indennizzo di cui sopra si richiama quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e comma 3, dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS secondo cui, in caso di ritardata attivazione del servizio, gli importi previsti al comma 1 dello stesso articolo, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di disservizio, "*siano ridotti ad un quinto, quando riguardano procedure per il cambio di operatore*".

Nel caso di specie, il predetto parametro deve essere computato in misura pari al doppio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del sopra citato *Regolamento*, attesa la natura *business* delle utenze telefoniche interessate dal disservizio.

Dunque, per quanto attiene alla richiesta *sub i)* concernente il ritardo nell'espletamento della procedura di migrazione da parte di Telecom Italia, atteso che, ai sensi dell'articolo 4, delle proprie Condizioni generali di contratto l'operatore si impegna ad attivare i servizi entro 10 giorni dalla richiesta del cliente e considerato che la richiesta è del 14 luglio 2016, detta società avrebbe dovuto attivare l'utenza entro il 25 luglio 2016. Per quanto attiene il ritardo nell'espletamento del servizio ADSL nella procedura di migrazione dell'utenza *de qua* occorre prendere in considerazione la Carta dei Servizi dell'operatore Telecom Italia, che considera il termine di 30 giorni solari per l'attivazione di detto servizio, decorrenti dall'avvenuta attivazione, lato voce, del numero richiesto. Ne consegue che, considerato il termine del 25 luglio 2016 per l'attivazione del servizio telefonico, a far data 25 agosto 2016, detta società avrebbe dovuto attivare il servizio ADSL.

Pertanto, fermo restando che, nelle more dell'espletamento della procedura di migrazione, la linea telefonica era servita dall'operatore *donating*, Telecom Italia, per l'utenza n. 0575 62xxx, è tenuta a corrispondere alla società istante l'indennizzo di cui di cui sopra pari ad euro 3,00 *pro die* per 294 giorni, computati in riferimento al periodo compreso dal 25 luglio 2016 (data in cui l'operatore avrebbe dovuto attivare il servizio telefonico o quanto meno informare l'utente sugli impedimenti incontrati) al 15 maggio 2017 (data in cui l'utenza risulta passata a Telecom Italia), per un totale pari a euro 882,00.

Analogamente, per il servizio ADSL sull'utenza n. 0575 62xxx, Telecom Italia è tenuta a corrispondere alla società istante l'indennizzo di euro 3,00 *pro die* per 263 giorni, computati in riferimento al periodo compreso dal 25 agosto 2016 (data in cui l'operatore avrebbe dovuto attivare il servizio ADSL o quanto meno informare l'utente sugli impedimenti incontrati) al 15 maggio 2017 (data in cui detto servizio, dalle schermate in atti, risulta migrato a Telecom Italia), per un totale pari a euro 789,00.

Inoltre, quanto sopra esposto, risulta fondata la contestazione espressa dall'istante e ribadita nella nota di replica, volta ad ottenere lo storno e/o il rimborso della fatturazione dei servizi non erogati dai rispettivi operatori nel periodo di doppia fatturazione.

Sulla base delle risultanze istruttorie inerenti il completamento della migrazione oggetto della disamina, si può dedurre che:

- l'operatore Telecom Italia è tenuto a regolarizzare la posizione contabile amministrativa dell'istante, con il ritiro a cura e spese del gestore della pratica di recupero del credito eventualmente aperta, mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato con riferimento all'utenza n. 0575 62xxx anteriormente alla data del 15 maggio 2017.
- l'operatore Vodafone è tenuto a regolarizzare la posizione contabile amministrativa dell'istante, con il ritiro a cura e spese del gestore della pratica di recupero del credito eventualmente aperta,

mediante di quanto fatturato con riferimento all'utenza n. 0575 62xxx dopo il 15 maggio 2017 fino alla fine del ciclo di fatturazione.

Di contro, non si ritiene di dare autonomo accoglimento alla richiesta *sub i)* per la parte in cui l'utente chiede l'indennizzo "*per l'omesso onere informativo agli impedimenti tecnici ostativi all'attivazione del servizio*", in quanto tale disservizio è già stata valutato ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per la ritardata attivazione dei servizi, e dunque, diversamente operando, la stessa condotta verrebbe sanzionata, in termini compensatori, due volte.

Viceversa è meritevole di accoglimento, nei confronti dell'operatore Vodafone, la richiesta *sub i)* inerente all'indennizzo per l'interruzione dei servizi voce e ADSL nel periodo 13 - 26 settembre 2016, per le ragioni di seguito esposte.

In primis, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Cass. Civ. 9 febbraio 2004 n. 2387, e da ultimo Cass. Civ. sez. II 20 gennaio 2010 n. 936) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione secondo cui "*il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento*". In mancanza di prova dell'esatto adempimento da parte del fornitore, si presume la responsabilità contrattuale di questi, a meno che lo stesso non provi, ex art. 1218 c.c., che "*l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*".

Nel caso di specie, dalla ricostruzione della vicenda, dagli atti e dalle schermate acquisite a seguito di approfondimento istruttorio a Telecom Italia (*Wholesale*), l'espletamento della migrazione da Vodafone a Telecom Italia è avvenuto il 15 maggio 2017. Pertanto nessuna responsabilità può essere attribuita a Telecom Italia per l'interruzione dei servizi che ha interessato l'utenza *de qua* nel periodo 13 - 26 settembre 2016.

Nel suddetto arco temporale, di competenza dell'operatore Vodafone, la società non solo non ha provato l'insussistenza del disservizio dedotto in controversia, producendo la documentazione inerente al traffico voce e delle connessioni internet, ma ha ammesso il disservizio subito dall'utente nelle more della migrazione. L'operatore si è, infatti, limitato ad osservare che l'"*interruzione era stata effettuata per evitare doppia fatturazione al cliente*".

Pertanto, con riferimento alla richiesta dell'istante *sub i)*, di liquidazione di un indennizzo per la totale interruzione del servizio sull'utenza n. 0575 62xxx, si rileva che, per il numero di 13 giorni (dal 13 al 26 settembre 2016) è da imputarsi esclusivamente alla responsabilità della società Vodafone e che, in quanto tale, implica la corresponsione di un indennizzo proporzionato al disservizio subito dall'utente, computato secondo il parametro di euro 10,00 *pro die* secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, e l'art. 12, comma 2, dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS, attesa la tipologia *business* delle utenze oggetto della controversia. Ne consegue che la società istante ha diritto all'indennizzo di euro 260,00.

Inoltre, con riferimento alla domanda *sub i)*, atteso che l'operatore Vodafone non ha erogato i servizi sull'utenza n. 0575 62xxx nel periodo 13 - 26 settembre 2016 la società istante ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione contabile-amministrativa mediante lo storno e/o rimborso (in caso di avvenuto pagamento) della fatturazione emessa in relazione utenza n. 0575 6xxx. Parte istante

avrà anche diritto al ritiro, a cura e spese del gestore, delle eventuali corrispondenti pratiche di recupero del credito eventualmente aperte.

Parimenti è meritevole di accoglimento, nei confronti dell'operatore Telecom Italia, la richiesta *sub i*) inerente all'indennizzo per l'interruzione dei servizi voce e ADSL sull'utenza n. 0575 62xxx nel periodo 15-31 maggio 2017, ovvero periodo intercorrente dal giorno in cui detta utenza – sulla base delle risultanze istruttorie – è passata nella gestione di Telecom Italia, fino alla effettiva installazione dei servizi.

In primis, si richiama quanto sopra indicato in merito al consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Cass. Civ. 9 febbraio 2004 n. 2387, e da ultimo Cass. Civ. sez. II 20 gennaio 2010 n. 936) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione.

Nel caso di specie, l'istante ha sostenuto che il tecnico Telecom Italia era intervenuto per l'attivazione dei servizi in data 31 maggio 2017, specificando che anche il servizio voce era funzionante solo a partire da "fine maggio".

L'operatore Telecom Italia, a fronte della contestazione dell'istante, avrebbe dovuto provare di aver installato i servizi prima di tale data allegando un report del tecnico e, oltretutto, avrebbe dovuto depositare i tabulati del traffico voce e i file di log attestanti la fruizione del servizio internet da parte dell'utente anteriormente alla data del 31 maggio 2017.

Pertanto, con riferimento alla richiesta dell'istante *sub i*), di liquidazione di un indennizzo per la totale interruzione dei servizi sull'utenza n. 0575 62xxx, si rileva che, per il numero di 16 giorni (dal 15 maggio al 31 maggio 2017) è da imputarsi esclusivamente alla responsabilità della società Telecom Italia e che, in quanto tale, implica la corresponsione di un indennizzo proporzionato al disservizio subito dall'utente, computato secondo il parametro di euro 10,00 *pro die* secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, e l'art. 12, comma 2, dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS, attesa la tipologia *business* delle utenze oggetto della controversia. Ne consegue che la società istante ha diritto all'indennizzo di euro 320,00.

Inoltre, con riferimento alla domanda *sub i*), atteso che l'operatore Telecom Italia non ha erogato il servizio sull'utenza n. 0575 62xxx intestata alla società istante nel suddetto periodo, quest'ultima ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione contabile-amministrativa mediante lo storno e/o rimborso (in caso di avvenuto pagamento) della fatturazione emessa in relazione utenza *de qua* fino alla data del 31 maggio 2017. Parte istante avrà anche diritto al ritiro, a cura e spese del gestore, delle eventuali corrispondenti pratiche di recupero del credito eventualmente aperte.

Inoltre è meritevole di accoglimento la richiesta d'indennizzo *sub i*) riferita alla mancata risposta ai reclami da parte di Telecom Italia, atteso che ammette di aver ricevuto un riscontro dall'operatore Vodafone.

Al riguardo, si osserva che Telecom Italia ha lasciato incontestata la doglianza dell'istante in merito all'omessa risposta al reclamo e ne deriva che ha diritto ad un indennizzo per la mancata risposta ai reclami di cui il primo era stato inviato il 23 settembre 2016, non essendo emerso agli atti alcun riscontro da parte del suddetto operatore.

Sul punto rileva il disposto dell'articolo 8, comma 4, della Delibera Agcom n. 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta. In base ai citati articoli 8 e 11 dell'allegato A alla delibera n. 179/03/CSP, oltre all'onere di un'adeguata e precisa motivazione (corredata pure dell'indicazione degli accertamenti compiuti), in capo all'operatore grava quello della informativa in

forma scritta, e ciò al fine di soddisfare l'esigenza di dare all'utente un riscontro chiaro, esaustivo e idoneo a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Ciò premesso, l'istante ha diritto all'indennizzo "*per mancata o ritardata risposta ai reclami*", di cui all'art. 11, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS che, prevede, nel caso in cui "*l'operatore non fornisca risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00*". Il medesimo articolo prevede che "*l'indennizzo di cui al comma 1 è computato in misura unitaria a prescindere dal numero di utenze interessate dal reclamo ed anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio*".

Pertanto, in accoglimento della richiesta dell'istante *sub i*) per la mancata risposta al reclamo, si rileva che, per il numero di 184 giorni dal 24 ottobre 2016 (detratti 30 giorni previsti dall'operatore Telecom Italia per la risposta al reclamo del 23 settembre 2016) al 26 aprile 2017 (data dell'udienza di conciliazione) l'istante ha diritto alla corresponsione di un indennizzo pari a euro 184,00.

Infine, tenuto conto del disposto di cui al paragrafo III.5.4. delle menzionate Linee Guida, appare equo liquidare in favore della parte istante, a titolo di rimborso delle spese di procedura, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 150,00 da addebitarsi, alla luce delle accertate responsabilità per i disservizi occorsi tra i due operatori in controversia, nella misura di 50,00 a carico dell'operatore Vodafone ed euro 100,00 a carico di Telecom Italia.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 23 novembre 2020;

DELIBERA

I) in parziale accoglimento dell'istanza *de qua* che l'operatore Telecom Italia S.p.A. provveda:

- 1) al pagamento a mezzo assegno o bonifico bancario:
 - a) della somma pari ad euro 882,00 per il ritardato espletamento della procedura di migrazione con riferimento al servizio voce sull'utenza n. 0575 62xxx;
 - b) della somma pari ad euro 789,00 per il ritardato espletamento della procedura di migrazione con riferimento al servizio ADSL sull'utenza n. 0575 62xxx;
 - c) della somma pari ad euro 320,00 per la mancata erogazione dei servizi voce e ADSL sull'utenza n. 0575 62xxx;
 - d) della somma pari ad euro 184,00 per la mancata risposta al reclamo;
 - e) della somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura;
- 2) a regolarizzare la posizione contabile amministrativa dell'istante, con il ritiro a cura e spese del gestore della pratica di recupero del credito eventualmente aperta, mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato con riferimento all'utenza n. 0575 62xxx anteriormente alla data del 31 maggio 2017.

II) in parziale accoglimento dell'istanza *de qua* che l'operatore Vodafone provveda:

- 1) al pagamento a mezzo assegno o bonifico bancario:
 - a) della somma pari ad euro 260,00 per la mancata erogazione dei servizi voce e ADSL sull'utenza n. 0575 62xxx;
 - b) della somma di euro 50,00 a titolo di spese di procedura;
- 2) a regolarizzare della posizione contabile amministrativa dell'istante mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) e al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero del credito eventualmente aperta:
 - a) delle somme addebitate a titolo dei servizi voce e ADSL sull'utenza n. 0575 62xxx nel periodo 13 - 26 settembre 2016;
 - b) delle somme addebitate a far data sull'utenza n. 0575 62xxx dal 15 maggio 2017 fino alla fine del ciclo di fatturazione.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti: Capo I, punto 1, lettera a), lettera b), lettera c), lettera d) e Capo I, punto 2 e CapoII, punto 1, lettera a) e Capo II, punto 2 dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi



DELIBERAZIONE
n. 114 del 23 novembre 2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)